

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 APRILE 2010, N. 16475: la nozione di “pertinenza urbanistica”.

«Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (...) la nozione di “pertinenza urbanistica” ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza di un edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale);... ».



16475/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/02/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI
Dott. CIRO PETTI
Dott. ALDO FIALE
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. GIULIO SARNO

- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

SENTENZA
N. 349
REGISTRO GENERALE
N. 34035/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GRAZIANO DONATO N. IL 30/12/1961

avverso la sentenza n. 4729/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/02/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
ALDO FIALE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppino 1820*
che ha concluso per

l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 25.2.2009, confermava la sentenza 19.2.2008 del Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina, che aveva affermato la responsabilità penale di **Graziano Donato** in ordine ai reati di cui:

- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, realizzato un manufatto in legno e blocchetti di cemento, di mt. 6 x 5, senza il necessario permesso di costruire - acc. in Zagarolo, località Valle Martella, l'11.2.2006, con lavori in corso di esecuzione);
- all'art. 181 D.Lgs. n. 41/2004 (per avere realizzato le opere edilizie anzidette in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico);
- agli artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;
- agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, con ordini di demolizione e rimessione in pristino e concessione dei doppi benefici di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Graziano**, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:

- la insussistenza del reato di cui all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, in quanto il manufatto di nuova realizzazione costituirebbe *pertinenza* dell'abitazione, essendo adibito a deposito attrezzi;
- l'illegittimo diniego della rinnovazione del dibattimento, al fine di procedere all'escussione del tecnico comunale, "in ordine al nuovo piano regolatore ed alla possibilità di sanare il piccolo immobile".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 9.5.2007, Quintiero; 9.12.2004, ric. Bufano], la nozione di "*pertinenza urbanistica*" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza di un edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, "*di servizio*", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale); nella fattispecie in oggetto, invece, è stato realizzato *ex novo* un manufatto la cui destinazione pertinenziale viene per la prima volta inammissibilmente prospettata in sede di legittimità.

2. Nessuna istanza di rinnovazione del dibattimento era stata formulata con i motivi di appello.

A. Pale



3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 17.2.2010

Il Consigliere rel.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

